

SIAD Healthcare S.p.A.
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. Principi generali

1.1 Le presenti condizioni generali di acquisto sono le uniche che disciplinano i contratti di acquisto o gli ordini di acquisto emessi da Siad Healthcare S.p.A. ("**SIAD HC**"). Le eventuali condizioni generali di vendita del fornitore non troveranno in alcun caso applicazione, neppure parziale.

1.2 In caso di contrasto tra le previsioni delle presenti condizioni generali di acquisto e quelle dei singoli contratti od ordini di acquisto di SIAD HC, prevarranno le previsioni contenute nei singoli contratti od ordini di acquisto.

1.3 Le presenti condizioni generali di acquisto si applicheranno a tutti i contratti stipulati con un determinato fornitore, senza necessità di ulteriore accettazione delle stesse.

1.4 La persona che sottoscrive le presenti condizioni generali dichiara e garantisce di avere il potere di rappresentare ed impegnare il fornitore.

2. Contratti, ordini e loro modifiche

2.1 Gli ordini di acquisto di SIAD HC, qualora non espressamente rifiutati per iscritto entro [15 (*quindici*)] giorni di calendario dalla loro ricezione, si intenderanno accettati dal fornitore. Il termine che precede si calolerà dal momento dell'invio, da parte di SIAD HC, dell'ordine di acquisto. Gli ordini di acquisto emessi da SIAD HC nell'ambito di contratti quadro o nell'ambito di ordini aperti, si intenderanno accettati dal fornitore se non espressamente rifiutati per iscritto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla loro ricezione.

2.2 SIAD HC potrà revocare e/o annullare ciascun ordine di acquisto o recedere da qualsiasi singolo contratto in qualsiasi momento, a sua discrezione. SIAD HC dovrà tenere indenne il fornitore unicamente delle spese sostenute per l'esecuzione della fornitura, sino al momento dell'esercizio del diritto di recesso, revoca o annullamento dell'ordine di acquisto, escluso il mancato guadagno.

2.3 Il fornitore non potrà cedere alcun contratto con SIAD HC, né subappaltare, nemmeno in parte, la fornitura senza il preventivo consenso scritto di SIAD HC.

3. Consegna

3.1 Le date, i luoghi e i termini di consegna indicati nei singoli contratti o negli ordini di acquisto di SIAD HC sono vincolanti per il fornitore. In caso di ritardo nella consegna dei prodotti, il fornitore pagherà a SIAD HC la penale prevista nei singoli contratti o negli ordini di acquisto di SIAD HC, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

3.2 Fatte salve eventuali diverse previsioni dei singoli contratti e/o degli ordini di acquisto di SIAD HC, le consegne si intendono Incoterms® 2010, presso lo stabilimento di SIAD HC o di un terzo indicato da SIAD HC, come precisato nei singoli contratti o negli ordini di acquisto.

3.3 L'accettazione incondizionata di una consegna di prodotti tardiva non comporterà e non potrà in alcun modo essere intesa ed equiparata ad una rinuncia da parte di SIAD HC alla richiesta di risarcimento di danni e/o di pagamento delle penali.

3.4 Il fornitore, contestualmente alla consegna dei prodotti ovvero nei termini previsti nei singoli contratti o negli ordini di acquisto di SIAD HC, dovrà consegnare a SIAD HC tutta la documentazione necessaria ed idonea al loro regolare utilizzo nonché la documentazione specificamente indicata nei singoli contratti o negli ordini di acquisto di SIAD HC nonché quella prevista dalla normativa applicabile.

3.5 La proprietà dei prodotti e della relativa documentazione passerà a SIAD HC una volta effettuata la consegna degli stessi secondo le modalità previste dalle presenti condizioni generali di acquisto e/o dai singoli contratti o dagli ordini di acquisto di SIAD HC. Il fornitore assume tutti i rischi di perdita o danno relativi ai prodotti fino a che questi siano consegnati a SIAD HC, o ad un suo rappresentante, nel luogo di consegna concordato.

4. Collaudo

4.1 Qualora oggetto della fornitura fossero dei macchinari e in ogni caso in cui ciò fosse previsto nei singoli contratti o negli ordini di acquisto di SIAD HC, i prodotti verranno sottoposti a collaudo, salvo che SIAD HC dichiari per iscritto di volervi rinunciare. Il collaudo si terrà presso il fornitore e verrà effettuato secondo le procedure tecniche di SIAD HC ovvero secondo le procedure specificate nei singoli contratti o negli ordini di acquisto, nonché in accordo con il piano di controllo di SIAD HC. Il fornitore parteciperà alle prove di collaudo e presterà a SIAD HC tutta la collaborazione necessaria per la corretta esecuzione di tali prove. I costi e le spese relativi al collaudo sono a carico del fornitore.

4.2 In caso di esito negativo del collaudo, fatto salvo il diritto di SIAD HC al rifiuto del prodotto, alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno, il fornitore presterà a sua cura e spese gli interventi e le sostituzioni necessarie per rendere al più presto il prodotto conforme a quanto stabilito nel singolo contratto o nell'ordine di acquisto, nonché per eliminare ogni eventuale vizio. A tali interventi o sostituzioni, seguirà un nuovo collaudo. In caso di esito negativo

del collaudo, le spese per i collaudi successivi saranno in ogni caso a carico del fornitore (compresi i costi per l'ispettore di SIAD HC).

4.3 In caso di prodotti acquistati da SIAD HC per essere rivenduti, separatamente o per essere incorporati in un impianto o in una linea di produzione, il collaudo vero e proprio deve essere ritenuto quello effettuato presso il cliente di SIAD HC.

4.4 Eventuali verifiche, test, prove, collaudi, pagamenti parziali o totali o eventuali dichiarazioni di SIAD HC precedenti il collaudo disciplinato agli artt. da 4.1 a 4.3 non comporteranno accettazione o presa in consegna, né alcun effetto liberatorio per il fornitore.

4.5 L'eventuale accettazione del prodotto all'esito positivo del collaudo non libererà comunque il fornitore dalle garanzie di cui all'art. 6 che segue.

5. Corrispettivo e termini di pagamento

5.1 Il corrispettivo dei prodotti oggetto della fornitura, così come le relative tempistiche di pagamento, sarà concordato in ciascun contratto o ordine di acquisto di SIAD HC. I prezzi concordati si intendono omnicomprensivi, fissi ed invariabili, salvo diversa pattuizione scritta. Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla consegna a SIAD HC della documentazione necessaria ed idonea all'utilizzo dei prodotti oggetto di ciascun contratto o ordine di acquisto nonché della documentazione specificamente indicata in ciascun ordine di acquisto o in ciascun singolo contratto.

5.2 Il corrispettivo si intende per resa Incoterms® 2010 ed include l'imballaggio necessario a garantire l'integrità del prodotto. L'imposta sul valore aggiunto (IVA), laddove applicabile, è esclusa, salvo che sia diversamente specificato.

5.3 In caso di ritardo nei pagamenti da parte di SIAD HC, matureranno esclusivamente interessi moratori pari al tasso dell'interesse legale.

6. Garanzie e contestazioni

6.1 Il fornitore garantisce che i prodotti forniti a SIAD HC ed i servizi ad essi connessi saranno:

- (i) conformi alle specifiche concordate; e
- (ii) nuovi ed esenti da vizi o difetti; e
- (iii) conformi alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e/o comunitarie, alle norme tecniche, alle norme sulla prevenzione degli infortuni, alle norme sull'ambiente e alle altre norme in vigore in Italia e nel luogo di destinazione del prodotto, comprese, laddove applicabili, quelle relative alla produzione ed al commercio dei "dispositivi medici" quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il D. Lgs. 46/1997, il D. Lgs. 50/1992 ed il D. Lgs. 332/2000, come modificati e/o integrati

6.2 La durata della garanzia di cui all'art. 6.1 è indicata nei singoli contratti o negli ordini di acquisto di SIAD HC. La garanzia sopraindicata consiste nell'impegno del fornitore di sostituire e/o riparare gratuitamente i prodotti forniti e/o le parti di essi e/o i ricambi che dovessero risultare difettosi e/o non conformi alla normativa applicabile e/o viziati ovvero che si siano danneggiati durante l'assemblaggio, l'installazione o qualunque altro lavoro o servizio eseguito dal fornitore, fatto in tutti i casi salvo il risarcimento di tutti i danni.

Le spese di trasporto della parte difettosa o viziata da SIAD HC al fornitore e quelle di restituzione della parte riparata o sostituita, sono a carico del fornitore.

Tutti i prodotti, o le parti di essi eventualmente riparati e/o sostituiti saranno garantiti per il periodo di cui all'art. 6.2, decorrente dalla data della loro sostituzione e/o riparazione.

6.3 Il termine per SIAD HC per denunciare i vizi dei prodotti forniti è di 90 (novanta) giorni dalla loro scoperta.

6.4 Qualsiasi responsabilità derivante dai prodotti, ivi compresi eventuali danni a persone o cose, sarà ad esclusivo carico del fornitore, che terrà indenne SIAD HC e si assicurerà contro tali rischi in maniera adeguata.

6.5 Le parti convengono che, qualora SIAD HC contestasse la fornitura per qualsiasi causa e motivo, potrà sospendere il relativo pagamento fino a quando: (i) il fornitore non abbia sostituito e/o riparato i prodotti e/o le parti di essi che dovessero risultare difettosi e/o viziati e/o non conformi alla normativa applicabile; oppure (ii) non sia stata accertata giudizialmente, con sentenza passata in giudicato, l'infondatezza di tali contestazioni, motivo per cui, nelle more dell'accertamento, il fornitore non potrà agire per il recupero del relativo credito e non decorreranno sulle somme non pagate da SIAD HC interessi moratori di alcun tipo.

6.6 SIAD HC potrà compensare le somme richieste al fornitore a titolo di risarcimento del danno con quelle dovutegli per le forniture e ciò anche se il credito di SIAD HC non fosse certo, liquido ed esigibile.

7. Parti di ricambio

Fatti salvi eventuali diversi accordi, il fornitore si impegna a fornire a SIAD HC le parti di ricambio relative ai prodotti oggetto di fornitura, per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni dalla consegna dei prodotti. Le parti di ricambio saranno vendute dal fornitore a SIAD HC al prezzo che verrà negoziato tra SIAD HC ed il fornitore.

8. Confidenzialità

8.1 Per “**Informazioni Riservate**” si intende ogni informazione, dato o conoscenza di natura tecnica, sperimentale, finanziaria, commerciale e/o di qualsiasi altra natura, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualunque disegno, schema, procedimento, documento, specifica tecnica, performance e rendimento, prototipo e campione, invenzione, idea e risultato, brevettabile o meno, relativa a SIAD HC e/o ai suoi prodotti e/o agli eventuali clienti di SIAD HC, che sono stati o che saranno in qualsiasi momento forniti o comunicati da SIAD HC o dai suoi amministratori, rappresentanti, dipendenti, agenti e/o consulenti al fornitore o che quest’ultimo abbia in qualsiasi modo appreso, sia in forma scritta, sia orale o attraverso altri mezzi, anche se non contrassegnate dalla dicitura “riservato”, “confidenziale” o da termini analoghi.

8.2 Il fornitore riconosce il carattere confidenziale di ciascuna e tutte le Informazioni Riservate e conseguentemente si impegna:

- (i) a mantenere strettamente riservata e a non divulgare e/o comunicare a terzi, direttamente e/o indirettamente, in tutto e/o in parte, in forma scritta, orale, grafica o su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma, neppure se in base ad un accordo di segretezza, ciascuna e tutte le Informazioni Riservate senza il preventivo espresso consenso scritto di SIAD HC;
- (ii) a non utilizzare, né in tutto né in parte, alcuna delle Informazioni Riservate per fini diversi dall’esecuzione della fornitura richiesta da SIAD HC;
- (iii) a non sfruttare economicamente, né in tutto né in parte, alcuna delle Informazioni Riservate;
- (iv) a non usare alcuna delle Informazioni Riservate ai fini dell’acquisizione di diritti di proprietà intellettuale e/o diritti di qualunque altro tipo, né permettere in alcun modo che terzi acquisiscano tali diritti;
- (v) a non copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsiasi modo o forma, in tutto o in parte, ciascuna e tutte le Informazioni Riservate.

8.3 Il fornitore potrà rendere disponibili le Informazioni Riservate solo ed esclusivamente a quei dipendenti, dirigenti e/o amministratori che abbiano necessità di avere accesso alle Informazioni Riservate per l’esecuzione della fornitura, a condizione che tali soggetti vengano messi al corrente del carattere riservato delle Informazioni Riservate e siano obbligati per iscritto a rispettare gli obblighi di confidenzialità e non uso di cui al presente art. 8. Il fornitore sarà responsabile, manleva e terrà indenne SIAD HC per ogni eventuale danno subito e/o costo e/o spesa sostenuti da SIAD HC a seguito di qualsiasi violazione degli obblighi di confidenzialità e non uso anche da parte dei propri suddetti dipendenti, dirigenti e/o amministratori.

8.4 Il fornitore dovrà restituire a SIAD HC e/o distruggere, prontamente e non appena richiesto da SIAD HC, ciascuna o tutte le Informazioni Riservate che siano in possesso del fornitore, unitamente ai relativi estratti, copie o registrazioni.

8.5 Gli obblighi di cui agli artt. 8.2, 8.3 e 8.4 avranno una durata di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di consegna a SIAD HC dei prodotti dalla stessa ordinati.

9. Diritti di proprietà intellettuale

9.1 Ciascuna parte resterà proprietaria del copyright e di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui documenti e/o sulle informazioni fornite all’altra parte. In ogni caso, il fornitore concede a SIAD HC ed all’eventuale cliente di SIAD HC una licenza trasferibile, non esclusiva, irrevocabile e gratuita (i) per copiare ed utilizzare tutti i documenti e le informazioni fornite dal fornitore al fine di installare, utilizzare, mantenere i prodotti e (ii) per l’utilizzo di tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi ai prodotti oggetto della fornitura. Tale licenza si intende concessa per tutta la vita utile del prodotto fornito dal fornitore ed il suo corrispettivo si intende già incluso nel corrispettivo concordato per l’acquisto dei prodotti.

9.2 Il fornitore, inoltre, garantisce che i prodotti e la documentazione forniti, nonché l’uso degli stessi, non ledono diritti di terzi, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritti di proprietà intellettuale e/o industriale. Il fornitore indennizzerà SIAD HC ed i suoi eventuali clienti e li terrà indenni da ogni danno, costo e/o spesa che gli stessi dovessero eventualmente subire e/o sostenere a seguito di pretese e/o azioni di terzi che sostengano che i prodotti e la documentazione forniti, nonché l’uso degli stessi da parte di SIAD HC e dei suoi eventuali clienti, violi i loro diritti.

10. Dipendenti del fornitore, ambiente e sicurezza, Codice Etico e Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001

10.1 Il fornitore garantisce che ha adempiuto e adempirà, e che i propri eventuali subfornitori o subappaltatori hanno adempiuto ed adempiranno, a tutti gli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, antinfortunistici, fiscali, assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti e/o collaboratori, previsti e/o imposti dalla legge, dai contratti collettivi o dai contratti con i singoli dipendenti e/o collaboratori, e relativi al personale impiegato per l’esecuzione della fornitura.

10.2 Su richiesta di SIAD HC, il fornitore si impegna a consegnare a SIAD HC tutta la documentazione attestante il rispetto degli obblighi di cui all’art. 10.1. Nel caso in cui (i) il fornitore si rifiutasse di consegnare tale documentazione; oppure

(ii) la documentazione consegnata risultasse incompleta o irregolare, SIAD HC avrà diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo.

10.3 Il fornitore malleva e terrà indenne SIAD HC e/o il cliente di SIAD HC da qualsiasi pretesa, richiesta e/o azione proveniente da terzi, nonché da qualsiasi costo, spesa, danno, onere, penale, multa, provvedimento sanzionatorio, responsabilità, anche verso terzi, che possa derivare dal mancato rispetto di quanto previsto all'art. 10.2 e dalle leggi e regolamenti applicabili in materia previdenziale, retributiva, assicurativa, contributiva, antinfortunistica, fiscale ed assistenziale.

10.4 Il fornitore si impegna ad adempiere, ed a fare in modo che i propri dipendenti adempiano, a tutte le norme, regolamenti e procedure applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro applicabili presso i propri stabilimenti ed officine, compreso il D. Lgs. 81/2008. Nel caso in cui il personale del fornitore si dovesse recare, nel corso dell'esecuzione della fornitura, presso uno degli stabilimenti di SIAD HC ovvero presso la sede di un cliente di SIAD HC, il fornitore si impegna ad adempiere, ed a fare in modo che i propri dipendenti adempiano, a tutte le norme, regolamenti e procedure applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ed a collaborare a tal fine con SIAD HC e con il cliente di SIAD HC.

10.5 Il fornitore sarà direttamente responsabile in caso di inadempimento e/o violazione, da parte sua, del proprio personale, dei propri eventuali sub-fornitori e/o ulteriori sub-appaltatori e del loro personale, degli obblighi previsti dall'art. 10.4 e da tutte le leggi ed i regolamenti applicabili, e pertanto terrà indenne e manlevata SIAD HC e/o il cliente della stessa avverso ogni pretesa, richiesta, azione, costo, spesa, danno, onere, penale, multa, provvedimento sanzionatorio, responsabilità verso terzi.

10.6 Il fornitore garantisce che le proprie attività sono e saranno svolte nel pieno rispetto del "Codice Etico" di SIAD HC, che è parte integrante del "Modello Organizzativo" adottato da SIAD HC ai sensi del D. Lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni, che il fornitore dichiara di ben conoscere ed accettare. Il citato documento è disponibile presso il sito internet www.siadhealthcare.com e deve ritenersi parte integrante delle presenti condizioni generali di acquisto. Le parti concordano che l'inosservanza, anche parziale, dei principi stabiliti nel suddetto Codice Etico costituirà grave inadempimento e comporterà la facoltà per SIAD HC di risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ciascun ordine di acquisto o singolo contratto, fatto salvo il diritto di SIAD HC di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

11. Varie

L'eventuale inefficacia di una clausola delle presenti condizioni o di successivi accordi non comporterà l'invalidità delle altre condizioni. Le parti concorderanno una clausola sostitutiva che ne rifletta il più possibile l'intento economico.

12. Legge applicabile

Le presenti condizioni di acquisto sono regolate esclusivamente dalle leggi della Repubblica Italiana. E' esclusa l'applicazione della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci o di altre convenzioni relative alla legge applicabile alla vendita internazionale della merci.

13. Foro Competente

Per ogni controversia fra SIAD HC ed il fornitore derivante dai contratti e dagli ordini stipulati o con gli stessi connessi, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, con concorde espressa esclusione di ogni eventuale altra Foro concorrente o alternativo.

14. Privacy

Il fornitore si impegna a rispettare tutti gli obblighi di cui alla normativa vigente.

15. Tracciabilità dei flussi finanziari

15.1 Nel caso in cui quanto oggetto di una fornitura beneficiasse, in tutto o in parte, di finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari, concessi a SIAD HC o al cliente di SIAD HC, ovvero nel caso di forniture pubbliche, SIAD HC, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche, fornirà al fornitore:

- (i) il nome dell'ente pubblico finanziatore;
- (ii) il codice "CIG" ("Codice Identificativo Gara"); e
- (iii) il codice "CUP" ("Codice Unico di Progetto"), se applicabile.

15.2 A sua volta, il fornitore si impegna sin da ora ad adempiere alle obbligazioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari previste dal suddetto art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed in particolare a:

- (i) utilizzare, al fine di ricevere ed eseguire i pagamenti, uno o più conti dedicati;
- (ii) eseguire tutti pagamenti ai propri eventuali sub-fornitori con bonifico bancario o con altri mezzi idonei a consentire la tracciabilità delle transazioni; e
- (iii) indicare, in ogni transazione di pagamento, il codice "CIG" e se previsto il codice "CUP".